



REGOLAMENTO

ASSEMBLEE SEPARATE

Art. 1

1. Qualora, ai sensi dell'art. 20 dello Statuto sociale, il Consiglio di Amministrazione deliberi di procedere con la convocazione delle assemblee separate per l'elezione dei delegati che parteciperanno all'Assemblea Generale, i delegati verranno eletti tra i Soci che presenteranno la propria candidatura in seno a ciascuna assemblea separata.
2. Il Socio può partecipare unicamente all'assemblea separata indetta per l'area territoriale nella quale ricade il proprio Comune di residenza.

Art. 2

1. Per l'elezione dei delegati possono essere presentate liste sottoscritte da almeno 20 soci aventi diritto al voto, che devono contenere altresì la dichiarazione di accettazione della carica da parte dei candidati. Se il numero dei voti non è esattamente un multiplo di 20 ed il resto supera i 10 viene eletto un delegato anche per questo resto. Qualora in un'assemblea separata siano presenti meno di 20 (venti) soci sarà comunque eletto 1 (uno) delegato.

2. Le liste debbono essere presentate non più tardi di tre giorni liberi prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione, agli uffici del Consorzio durante l'orario di apertura; nel conteggio dei tre giorni non si terrà quindi conto né, del giorno fissato per l'Assemblea Generale né del giorno per la consegna. Le firme devono essere autenticate dal funzionario comunale preposto oppure dal segretario/direttore del Consorzio.

3. Le liste debbono indicare nome, cognome e residenza di ciascun candidato e non possono contenere un numero di candidati superiore a quelli da eleggere.

4. Nel caso in cui non siano state presentate liste entro i termini sopra specificati, i soci possono eleggere delegati sulla base di liste proposte nel corso dell'assemblea, prima dell'inizio delle votazioni.

Art. 3

1. Ai fini della nomina dei delegati ogni socio ha diritto ad 1 voto (uno) e potrà rappresentare, per delega scritta, non più di due soci. Le persone giuridiche sono rappresentate dal Presidente, dal Vice Presidente o da un delegato del Presidente. Non possono votare né essere nominati i soci morosi alla data di convocazione dell'assemblea separata.

2. Per la delega deve essere utilizzato lo stampato fornito dal Consorzio.

3. Possono votare ed essere nominati delegati i soci che risultano iscritti a libro da almeno

90 giorni.

4. La votazione avviene per voto di lista.

Fatto lo spoglio dei voti viene attribuito ad ogni lista un numero di delegati tale da rispettare, il rapporto di due terzi alla lista di maggioranza ed un terzo alla lista, oppure alle liste di minoranza.

ELEZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL COLLEGIO SINDACALE

Art. 4

1. Ciascun delegato avente diritto al voto può farsi rappresentare da un altro delegato mediante delega scritta. Per la delega il delegato deve utilizzare lo stampato fornito dal Condifesa. Un delegato non può rappresentare più di un altro delegato. In questo caso la firma apposta sulla delega deve essere autenticata dal segretario comunale preposto oppure dal direttore del Condifesa.
2. Per l'elezione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, possono essere presentate liste sottoscritte da almeno trenta (30) Soci aventi diritto al voto, che devono contenere altresì la dichiarazione di accettazione tanto della candidatura che dell'eventuale carica da parte dei candidati; i candidati non possono figurare in più liste. Le firme devono essere autenticate dal funzionario comunale preposto oppure dal segretario/direttore del Consorzio.
3. Le liste debbono essere presentate non più tardi di dieci giorni liberi prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione, agli uffici del Consorzio durante l'orario di apertura; nel conteggio dei dieci giorni non si terrà quindi conto né, del giorno fissato per l'Assemblea Generale né del giorno per la consegna.
4. Le liste debbono indicare nome, cognome e residenza di ciascun candidato e non possono contenere un numero di candidati superiore a quelli da eleggere; esse devono inoltre riportare l'indicazione del nominativo, scelto tra i candidati o tra i presentatori di lista, designato a comporre il comitato elettorale.
5. Per l'elezione del Collegio Sindacale le liste devono riportare anche il nominativo di due sindaci supplenti, fermo restando quanto previsto dall'art.30 dello statuto.
6. I candidati per il Consiglio di Amministrazione devono essere Soci del Consorzio da almeno 90 giorni.

Art. 5

1. Le votazioni avvengono a lista chiusa, per cui il socio esprime voto di lista, senza attribuire preferenze.
2. Nelle elezioni alle cariche sociali risultano eletti in caso di presentazione di una sola lista tutti i candidati elencati in detta lista
3. In caso di presentazione di più liste i candidati risultano eletti secondo l'ordine di elencazione nella lista, attribuendo due terzi dei seggi alla lista di maggioranza ed il restante terzo alla lista di minoranza che ha riportato il maggior numero di voti.
4. Le elezioni potranno avvenire anche per acclamazione.
5. L'esito della votazione è pubblicato nell'albo del Consorzio e contemporaneamente comunicato agli eletti.

Art. 6

1. Il Comitato elettorale è presieduto dal Presidente del Consorzio o da un suo delegato, il quale nominerà un segretario, che potrà anche essere non Socio, e si farà assistere da due o più scrutatori, eletti come previsto al comma 3 del precedente articolo in mancanza scelti fra i presentatori delle liste.
2. Eventuali reclami in ordine alla procedura di presentazione delle liste debbono essere presentati al Presidente del Comitato elettorale, a pena di decadenza, 5 (cinque) giorni prima dell'inizio delle operazioni di voto.
3. I reclami relativi alla procedura di votazione devono essere presentati al Presidente del Comitato elettorale, a pena di decadenza, entro 1 (uno) giorno dalla conclusione delle operazioni di voto.
4. Il Comitato elettorale di cui al precedente comma 1, deciderà a maggioranza di voti. Il segretario ha voto consultivo.

Art.7

In caso di invalidità della nomina di un Consigliere oppure se un Consigliere validamente eletto comunicasse espressamente di rinunciare alla carica, sarà sostituito dal candidato della stessa lista che segue nell'ordine di presentazione in lista.

Art. 8

In caso di presentazione di più liste, per il Collegio Sindacale risultano eletti i candidati secondo l'ordine di elencazione nella lista, assegnando un seggio alla lista di maggioranza; ed un seggio a quella di minoranza che ha riportato il maggior numero di voti; per i due sindaci supplenti risulta eletto, secondo l'ordine di elencazione, il candidato della lista di maggioranza ed il candidato della lista di minoranza che ha riportato il maggior numero di voti. Il Presidente del Collegio sindacale è eletto secondo quanto previsto dall'art. 30 dello statuto.

SOCI

Art.9

1. Le azioni di difesa deliberate dall'Assemblea sono vincolanti per tutti i Soci.
2. Ogni Socio è tenuto al versamento dei contributi associativi annuali, deliberati dagli organi sociali.
3. I contributi associativi versati non sono ripetibili.
4. In caso di ritardo nel versamento, oltre il termine massimo fissato nella richiesta, il socio dovrà corrispondere una maggiorazione per spese e interessi, salva l'applicazione delle sanzioni deliberate dall'assemblea. Gli interessi e le spese saranno determinati dal consiglio di amministrazione, tenendo conto del costo degli oneri creditizi e delle spese pagate dal consorzio.

5. Trascorsi sessanta giorni dalla scadenza, il socio che risulti moroso nel pagamento dei contributi non sarà ammesso a partecipare ad alcuna forma di difesa gestita dal consorzio; pertanto non saranno accettati certificati di adesione a contratti di assicurazione o a fondi mutualistici a meno che il socio:
- a) versi interamente i contributi pregressi con spese ed interessi.
 - b) Versi anticipatamente i contributi associativi dovuti per le coperture assicurative o mutualistiche ovvero fornisca adeguate garanzie di pagamento determinate dal Consiglio di Amministrazione.

FONDI MUTUALISTICI

Art.10

1. I rapporti fra il Consorzio e gli aderenti ai Fondi Mutualistici sono disciplinati dallo Statuto e dai Regolamenti che determinano criteri e regole applicabili alla gestione dei fondi.
2. La costituzione dei Fondi Mutualistici e la predisposizione dei Regolamenti è approvata dall'Assemblea generale su proposta del Consiglio di Amministrazione, con le maggioranze previste per le assemblee ordinarie.

ASSISTENZA TECNICA

Art.11

1. Per iniziative connesse con le forme di assistenza tecnica, il Consorzio potrà avvalersi dell'opera di periti e di tecnici, nonché di eventuali altri collaboratori, anche in forma non continuativa e senza rapporto di dipendenza diretta, purché di riconosciuta preparazione ed esperienza.
2. Le forme di assistenza tecnica sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione.

SANZIONI

Art.12

1. Al socio che contravvenga alle disposizioni dello Statuto e del presente Regolamento, che non adempia alle obbligazioni assunte nei termini e con le modalità stabilite dagli organi competenti, che non esegua le deliberazioni legittimamente adottate dagli organi sociali, indipendentemente dalla azione di recupero di quanto dovuto e di risarcimento per danni eventualmente arrecati al Consorzio, sono applicabili le seguenti sanzioni:
 - a) diffida;
 - b) sanzione pecuniaria, di importo massimo pari ad euro 10.000 (diecimila);
 - c) sospensione dall'esercizio dei diritti sociali per un periodo massimo di 24 (ventiquattro) mesi;
 - d) l'esclusione, nei casi previsti dallo Statuto.

2. Le sanzioni sono applicate dal Consiglio di Amministrazione il quale decide la sanzione da applicare e l'eventuale ammontare o durata della stessa anche in funzione del danno subito dal Consorzio, salvo e impregiudicato il diritto al risarcimento del danno.

CONTRIBUTI ASSOCIATIVI

Art. 13

1. Se i contributi associativi deliberati dall'Assemblea a carico dei Soci non risulteranno sufficienti a coprire tutte le spese relative alle forme di difesa e di intervento deliberate dall'Assemblea, la differenza sarà ripartita fra i Soci. Se viceversa risulteranno superiori, la maggior somma non potrà essere destinata a scopi diversi da quelli indicati dalla legge e dal presente Statuto